



COPIA

COMUNE DI BETTOLA

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente: 33004

DELIBERAZIONE N. 20
in data 22-07-2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **pubblica** di **Prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PAOLO NEGRI	Presente
NICOLA SCAGNELLI	Presente
SIMONE MAZZA	Presente
ROBERTO FERRARI	Presente
VALENTINA CORBELLINI	Presente
FABIO OTTILIA	Assente
ANDREA FAVA	Presente
LUCA CORBELLINI	Presente
SANDRO BUSCA	Presente
ALESSANDRO FERRARI	Assente
CLAUDIA FERRARI	Presente

Totale Presenti 9 Totale Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale reggente **DR. GIOVANNI DE FEO**
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **dr. PAOLO NEGRI** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30.12.2019 - Supplemento Ordinario n. 45);

CONSIDERATO che il tributo TARI è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ;

EVIDENZIATO pertanto che al 31/12/2013 è cessata l'applicazione della TARES;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2019 con la quale veniva approvato il PEF, unitamente alla rideterminazione coefficienti e tariffe pe l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020

;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici aspetti;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati».

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili

«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (cd.«Decreto Cura - Italia»);

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 in sede di conversione ha in primo luogo previsto che, «per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020»;

CONSIDERATO altresì che il successivo comma 5 dello stesso articolo stabilisce che: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

EVIDENZIATO che il piano finanziario 2020 verrà approvato entro il 31 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

RITENUTO di stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 in due rate, la prima con scadenza 30 settembre 2020 e la seconda con scadenza 31 dicembre 2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito delle votazioni che hanno dato il seguente risultato: Presenti n. 9, Favorevoli n. 9, Contrari n. //, Astenuti n. //;

DELIBERA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 ed in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (

PEF) per il 2020 secondo le disposizioni di cui alla delibera 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ;

- 2) di dare atto che tali tariffe decoreranno dal 1° Gennaio 2020;
- 3) di stabilire le scadenze relative alla TARI 2020 in due rate, la prima con scadenza 30 settembre 2020 e la seconda con scadenza 31 dicembre 2020;
- 4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 11/07/2014;
- 5) di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, con apposita separata votazione

CON VOTI:

Favorevoli n. 9

Contrari n. //

Astenuti n. //

Presenti e votanti n. 9 Consiglieri

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 20 N. 22-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020

Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto: “**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**” ai sensi dell’articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, li 16-07-2020

Il Responsabile del Settore
f.to dr. PAOLO NEGRI

Il/La sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, li 16-07-2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dr. PAOLO NEGRI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.todr. PAOLO NEGRI)

IL SEGRETARIO REGGENTE
(f.to DR. GIOVANNI DE FEO)

Delibera dichiarata, per l'urgenza, immediatamente **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addì, 22-07-2020

Il Segretario Comunale reggente
f.to DR. GIOVANNI DE FEO

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, li 31-07-2020

Il Segretario Comunale reggente
(f.to DR. GIOVANNI DE FEO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bettola, li 31-07-2020

Il Segretario Comunale reggente
(DR. GIOVANNI DE FEO)

